

# Tfr e previdenza complementare: i nuovi adempimenti del lavoratore

**Gabriele Bonati** Consulente aziendale in Lodi

*Il Ministero del lavoro, rendendo disponibile sul proprio sito la nuova brochure informativa per il Tfr, evidenzia la mappa degli attuali percorsi decisionali dei lavoratori del settore privato, con annessi adempimenti, che coinvolgono anche i datori di lavoro*

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e sul sito [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it) ha reso disponibile una nuova brochure informativa dedicata al Tfr e alla previdenza complementare, fornendo, con la stessa, oltre ai dati statistici sulle adesioni ai Fondi previdenziali e le risposte ai quesiti più frequenti, una nuova mappa dei percorsi decisionali attualmente possibili per i dipendenti del settore privato.

Il predetto documento evidenzia, trascorsa la prima fase decisionale collettiva dei lavoratori, conclusasi il 30 giugno 2007, cosa devono fare i dipendenti che si rioccupano cambiando datore di lavoro (in funzione delle precedenti scelte o mancate scelte) e che cosa possono ancora fare i dipendenti occupati da più di sei mesi.

Le azioni del lavoratore, commentate dal Ministero, determinano anche una serie di adempimenti conseguenti per i datori di lavoro (adattare la propria procedura relativa alla preventiva documentazione da richiedere ai lavoratori da assumere; eseguire i versamenti ai Fondi pensione; eseguire, aziende con almeno 50 addetti, i versamenti al Fondo tesoreria Inps; intervenire nella denuncia mensile E-Mens; ecc.).

## Nuovi rapporti di lavoro

Il lavoratore che instaura un nuovo rapporto di lavoro, avendo già destinato il Tfr (integralmente o in parte) a un Fondo pensione in un precedente rapporto, è tenuto ad osservare i seguenti adempimenti:

a) **non ha riscattato** la propria posizione previdenziale accesa presso il Fondo pensione:  
 - **nel precedente rapporto ha destinato tutto il Tfr al fondo pensione (profilo 1):**  
 è tenuto, entro 6 mesi dall'assunzione, a dichiara-

re per iscritto senza utilizzare alcun modulo ministeriale, a quale Fondo continuare a versare il Tfr che matura dalla data di assunzione (Fondo negoziale, aperto o Pip).

La mancata comunicazione entro il citato termine di 6 mesi determina l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare il trattamento di fine rapporto (Tfr), maturato dall'assunzione, al Fondo pensione negoziale (in mancanza al Fondinps);

**- nel precedente rapporto ha destinato parte del Tfr al Fondo pensione (profilo 2):**

è tenuto, entro 6 mesi dall'assunzione, a dichiarare per iscritto, senza utilizzare alcun modulo ministeriale, a quale Fondo versare il Tfr che matura dalla data di assunzione (Fondo negoziale, aperto o Pip), integralmente o parzialmente nella misura fissata dalla contrattazione collettiva applicata (potrebbe essere anche un valore diverso da quello del precedente rapporto).

La mancata comunicazione entro il citato termine di sei (6) mesi determina l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l'intero trattamento di fine rapporto (Tfr), maturato dall'assunzione, al Fondo pensione negoziale (in mancanza al Fondinps).

Il lavoratore che versa al fondo pensione solo una parte del trattamento di fine rapporto può incrementare detta quota (fino al 100%) in qualsiasi momento;

b) **ha riscattato** la propria posizione previdenziale accesa presso il Fondo pensione:

**- iscritto alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 (profilo 3):**


ha diritto di operare di nuovo la scelta, entro 6 mesi dall'assunzione, utilizzando il mod. TFR2 (sezione 1).

Potrà quindi decidere di tenere il Tfr in azienda (le aziende con almeno 50 addetti - media 2006 o media dell'anno di inizio attività - saranno però tenute a versarlo al Fondo tesoreria Inps) ovvero di destinarlo, (dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del TFR2), integralmente, a un Fondo pensione (negoziale, aperto o Pip).

In caso di silenzio assenso (mancata scelta nel citato periodo di 6 mesi) il trattamento di fine



**Percorso decisionale attuale per i lavoratori dipendenti privati con tfr: cosa fare in 4 o 5 domande**



rapporto maturando dal settimo (7°) mese dall'assunzione verrà destinato, dal datore di lavoro, integralmente al Fondo negoziale (in mancanza al Fondinps).

Il trattamento di fine rapporto maturato nei primi sei (6) mesi dall'assunzione rimarrà in azienda ovvero, se l'azienda ha almeno cinquanta (50) addetti, verrà versato al Fondo tesoreria Inps;

**- iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (profili 4 e 5):**

ha diritto di operare di nuovo la scelta, entro sei (6) mesi dall'assunzione, utilizzando il mod. TFR2 (sezione 2 o 3).

Potrà quindi decidere di tenere il trattamento di fine rapporto in azienda (le aziende con almeno 50 addetti - media 2006 o media dell'anno di inizio attività - saranno però tenute a versarlo al Fondo tesoreria Inps) ovvero destinarlo integralmente o nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva ovvero in mancanza nella misura minima del 50 per cento (la decorrenza è fissata dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del TFR2) a un Fondo pensione (negoziale, aperto o Pip).

In caso di silenzio assenso (mancata scelta entro i citati sei mesi) il Tfr maturando dal settimo (7°) mese dall'assunzione verrà destinato integralmente al Fondo negoziale (in mancanza al Fondinps).

Il trattamento di fine rapporto non destinato al Fondo pensione rimarrà in azienda ovvero, se l'azienda ha almeno 50 addetti, verrà versato al Fondo tesoreria Inps.

### **Rapporto di lavoro in essere da oltre 6 mesi**

Il lavoratore occupato da oltre sei mesi (tempo a suo disposizione per operare la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto) può, in funzione delle scelte operate, prendere ancora le seguenti decisioni:

**- ha precedentemente scelto di conferire totalmente il trattamento di fine rapporto (Tfr) a un Fondo pensione (in modo esplicito o tacito) (profilo 6):**

dopo due anni ha la possibilità di trasferire la posizione a un altro Fondo pensione.

Se il Tfr è versato (modalità tacita) al Fondinps, la posizione può essere trasferita decorso un anno (ferma restando la possibilità per il lavoratore di aderire a un altro Fondo pensione anche prima del citato termine di un anno - precisazione Covip);

**- ha precedentemente scelto di destinare parzialmente il Tfr al Fondo pensione (soggetto**

**iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993) (profilo 7):**

può, in qualsiasi momento, incrementare la percentuale di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo e può, decorsi due anni, trasferire la posizione maturata a un altro Fondo pensione;

**- ha precedentemente scelto di tenere il trattamento di fine rapporto integralmente presso il datore di lavoro:**

**1. iscritto alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 (profilo 8):**

può decidere in qualunque momento di destinare il Tfr maturando a un Fondo pensione (negoziale, aperto o Pip), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale.

Se il lavoratore è iscritto a un Fondo pensione negoziale con i soli contributi (lavoratori vecchi iscritti), la scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare dovrà ricadere sul medesimo Fondo pensione.

Può invece scegliere un Fondo diverso qualora il fondo collettivo cui è iscritto non è adeguato per la ricezione del trattamento di fine rapporto oppure il Fondo di iscrizione è in squilibrio finanziario (attestato con decreto ministeriale) e gli accordi collettivi hanno evidenziato la libertà di scelta (v. M. Negri);

**2. iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 in presenza di contrattazione collettiva che prevede una percentuale minima di Tfr da destinare al Fondo pensione (profilo 9):**

può decidere in qualunque momento di destinare il Tfr maturando, integralmente o nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva, a un Fondo pensione, (negoziale, aperto o Pip), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale.

Per i vecchi iscritti, per i Fondi non abilitati al Tfr e per i Fondi con squilibri finanziari vale quanto detto al precedente punto 1;

**3. iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 in presenza di contrattazione collettiva che non prevede una percentuale minima di Tfr da destinare al Fondo pensione (profilo 10):**

può decidere in qualunque momento di destinare il trattamento di fine rapporto maturando, integralmente o nella misura minima del 50%, a un Fondo pensione (negoziale, aperto o Pip), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale. Per i vecchi iscritti, per i Fondi non abilitati al Tfr e per i Fondi con squilibri finanziari vale quanto detto al precedente punto 1.